

**XXXIII.**

**TORNATA DEL 16 APRILE 1874**

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

**SOMMARIO** — *Omaggi — Discussione del progetto di legge per la pesca — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Considerazioni del Senatore Cambray-Digny sull'articolo 3 — Spiegazioni ed istanza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Domande del Senatore Sanseverino cui risponde il Ministro — Osservazioni del Senatore Gadda — Considerazioni del Senatore Giovanola, Relatore, a sostegno della proposta della Commissione — Nuove considerazioni del Senatore Cambray-Digny — Modificazione proposta dal Senatore Ferraris — Osservazioni ed emendamento proposto dal Ministro — Aggiunta proposta dal Senatore Sanseverino — Replica del Relatore — Reiezione dell'emendamento proposto dal Ministro — Approvazione dell'art. 3 — Ritiro dell'aggiunta del Senatore Sanseverino — Approvazione dell'art. 4 — Modificazione del Senatore Casati all'art. 5 e spiegazioni del Relatore — Approvazione dell'art. 5 colla modificazione proposta dal Senatore Casati — Modificazione proposta dal Senatore Casati all'art. 6 — Osservazioni del Relatore, del Ministro e del Senatore Sanseverino — Ritiro della modificazione — Approvazione dell'articolo 6 per parti e per intero, e dei successivi articoli 7, 8, 9 e 10 — Aggiunta proposta dal Ministro all'articolo 11, respinta dal Relatore — Nuove considerazioni del Ministro e del Relatore — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta proposta dal Ministro e del successivo articolo 12 — Aggiunta proposta dal Senatore Beretta all'art. 13 — Approvazione dell'articolo colla aggiunta e degli articoli 14, 15, 16 e 17 — Aggiunta proposta dal Senatore Gadda all'art. 18, accettata dal Relatore e dal Ministro — Avvertenza del Senatore Scialoja e proposta di rinvio dell'articolo — Osservazioni del Relatore, del Senatore Scialoja e del Ministro — Accettazione del rinvio dell'articolo per parte del Relatore — Dichiarazione del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

La tipografia Cotta, del 4 fascicolo della *Rivista marittima* del mese di aprile 1874.

Il teologo Alessandro Robecchi, di una serie di *Epigrafi pel giubileo di S. M. il Re d'Italia*;

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di tre esemplari del fascicolo dei mesi di settembre ed ottobre 1872 della seconda serie del *Bollettino Industriale del Regno d'Italia*.

**Discussione del progetto di legge per la Pesca.**

(V. *Atti del Senato N. 23.*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la pesca.

Avendo la Commissione modificato il progetto presentato dal Ministero, domando al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio se intende che la discussione si apra sul progetto della Commissione, ovvero sopra quello presentato dal Ministero.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non ho difficoltà alcuna che la discussione si apra sul progetto della Commissione. Riconosco anzi che questo progetto in alcuna parte ha migliorato la proposta ministeriale.

Avrei qualche difficoltà da opporre intorno ad alcuni degli emendamenti proposti e quindi mi riserberò quando vengano in discussione i relativi articoli del progetto, o di proporre in via di emendamento l'antica proposta ministeriale, ovvero fare quelle osservazioni che crederò più acconcie all'uopo.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del testo come fu proposto dalla Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del testo del progetto di legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale si riterrà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo I:

« Art. 1. La presente legge regola la pesca, sia di mare, sia di fiume e di lago, nelle acque che formano parte del demanio pubblico e in quelle del mare territoriale.

» Sono applicabili alle acque di proprietà privata quelle disposizioni soltanto, rispetto alle quali ciò sia espressamente dichiarato.

» Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante regolamenti particolari per la pesca di mare e per quella di fiume e di lago.

« Per *pesca di mare* s'intende quella che si esercita nelle acque del mare, de' suoi seni,

golfi, porti, rade e lagune, e di tutti quei bacini, corsi d'acqua e valli, che sono in comunicazione anche temporanea col mare, fino ai limiti in cui le acque cessano di essere salate.

« Per *pesca di fiume e di lago* s'intende quella che si esercita nelle acque dei fiumi, torrenti, laghi, stagni, valli e canali fino ai limiti accennati nel comma precedente.

» Questi limiti saranno indicati nei regolamenti sovramenzionati. »

(Approvato.)

« Art. 3. Chiunque esercita la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al Sindaco del proprio Comune nei termini e modi prescritti dai Regolamenti.

« Nulla è innovato alle leggi sulla marina mercantile rispetto alle licenze pei pescatori di mare. »

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Forse avrei fatto meglio di lasciare parlare prima l'onorevole Ministro, che mi è sembrato avesse intenzione di domandare la parola. Comunque sia, dirò quelle poche parole che mi proponeva di dire per sottoporre qualche osservazione al signor Ministro, alla Commissione ed al Senato.

Con quest'articolo la Commissione modificò sostanzialmente l'articolo del progetto ministeriale. E ciò in due modi: primo, riducendo ad una semplice dichiarazione che dovrebbe fare il pescatore, la licenza che avrebbe dovuto ottenere secondo le disposizioni dell'articolo del Ministero; in secondo luogo, togliendo una tassa di licenza, che non era punto grave, limitata da 50 centesimi a 5 lire.

Confesso che non vedo l'opportunità di questa modificazione. In primo luogo costa lo stesso incomodo il fare la dichiarazione o il domandare la licenza, e fin qui veramente la variazione non ha una grande importanza. Invece l'ha assai grave in quanto si riferisce alla tassa.

Ora, se la tassa in questo genere di cose non fosse già un'abitudine, io capirei che si potesse esitare, ma una volta che l'uso ci è come per esempio, per la licenza di caccia, io non veggo perchè la pesca non possa essere trattata nello stesso modo; tanto più che la misura della tassa proposta dall'onorevole signor Ministro mi pare, come ho detto, abbastanza moderata.

Se non m'inganno, alla Camera dei Depu-

tati un'altra volta che questa legge fu portata in discussione, venne proposta una tassa molto più forte di questa, cioè da una lira a 15 lire: ora invece la vedo ridotta da 50 centesimi a 5 lire. Queste piccole tasse finiscono per essere sempre una certa risorsa per l'Era-rio; e non mi pare veramente che sia il caso di abbandonarla, tanto più poi che esse contribuiscono molto, ove la legge sia veramente eseguita, a proteggere la propagazione della specie, che credo, in fondo, debba essere uno degli scopi principali che si propone la legge.

Per queste ragioni, confesso che sarei contentissimo se la Commissione abbandonasse la sua modificazione e consentisse a riprendere l'articolo ministeriale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Debbo felicitarmi che l'onorevole Senatore Digny abbia esposto le considerazioni che, secondo lui, militano in favore dell'articolo ministeriale. Egli diceva benissimo che in gran parte la buona esecuzione di questa legge è raccomandata alla condizione, che chi vuole esercitare la pesca debba essere munito di licenza; e ciò non tanto per la licenza in sé medesima, quanto per il pagamento della tassa, il quale può essere uno dei mezzi di infrenare l'esercizio della pesca, che per l'addietro si fece, ed anche al giorno d'oggi si fa così distesamente e con certi modi così distruttori, che gran parte delle nostre acque sono rimaste quasi completamente prive di viventi.

L'onorevole Senatore Digny apponevasi esattamente al vero quando accennava che nei progetti precedenti questa tassa, la quale ora è proposta dal Ministero in una misura che scende fino a 50 cent. e non sale oltre 5 lire, si voleva stabilire col *minimum* di lire una e col *maximum* di lire 15, di guisa che il *minimum* ora sarebbe ridotto della metà ed il *maximum* lo sarebbe di due terzi.

Osserverò poi l'analogia che vi ha fra l'esercizio della caccia e l'esercizio della pesca. So benissimo che i mezzi sono differenti; so benissimo che la specie del regno animale che riguarda la caccia è diversa da quella che riguarda la pesca; è certo però che le due cose hanno grande analogia fra di loro. Ora, siccome recentemente nell'altro ramo del

Parlamento è stata approvata una serie di tariffe per l'esercizio della caccia, e non credo che il Senato, innanzi al quale non tarderà quel progetto a venire in discussione, vorrà proporre l'abolizione di quella tariffa, io non veggo perchè l'esercizio della pesca debba essere interamente immune dalla tassa. Aggiungasi che in tal guisa si costituirebbe un privilegio rispetto alla tassa imposta a coloro che esercitano la pesca marittima propriamente detta.

Avverto poi che l'ottenimento e la concessione di questa licenza, se io non piglio errore, è necessario perchè l'art. 29 di questo progetto di legge, non solo come fu proposto dal Ministero, ma anche come è mantenuto dalla Commissione, possa avere un'efficacia, e non debba restare semplice lettera morta. Difatti nell'art. 29 del progetto di legge, emendato dalla Commissione, è detto: che la seconda recidiva commessa non più di un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca pel tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi.

Ora, la sospensione dal diritto dell'esercizio della pesca mi pare importi per corollario, anzi per premessa, la necessità che vi sia alcuno che debba concedere il permesso di pescare: altrimenti se non vi è il permesso di pescare, non so chi sia che debba sospendere l'esercizio della pesca e possa intervenire in questa faccenda.

Qualcheduno potrebbe fare in argomento piccolissimo una grave quistione costituzionale, potrebbe dire: se voi volete porre una tassa dipendente dall'esercizio della pesca, non dovevate, presentando questa legge, mettere il primo passo in quest'aula.

Veramente non credo che la disposizione che è nello Statuto, la quale vuole che la presentazione delle leggi finanziarie sia fatta anzitutto alla Camera dei Deputati, mentre le altre leggi sopra qualunque argomento possono indistintamente essere presentate prima al Senato od alla Camera dei Deputati, non credo possa trarsi a così rigorosa conseguenza. Se si interpreta l'articolo 10 troppo largamente, quasi quasi mi parrebbe che fosse del tutto eliminata l'iniziativa legislativa del Senato, imperocchè è difficilissimo che vi sia una legge, la quale per un rispetto o per un altro non tocchi le finanze;

anche il Codice penale che è stato portato recentemente innanzi al Senato, perchè si è reputato conveniente che questa grande opera legislativa debba prima subire l'esame e la prova di questo sapientissimo Consesso, anche quel Codice penale porta con sè delle disposizioni, le quali, quando fosse fondata l'eccezione che si fa a quanto vien prescritto dall'articolo 3 della legge sulla pesca non lo sarebbe meno in faccia a quel Codice, il quale naturalmente contiene multe, pene pecuniarie e si concatena alle tariffe e spese giudiziarie.

Nell'art. 10 sta scritto: « Ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati. »

Non è qui luogo a parlare di approvazione di bilancio e di conti dello Stato; l'eccezione può solo fondarsi in quella parte dell'articolo che riguarda le imposizioni di tributi. Ma per imposizione di tributo s'intende una legge che abbia veramente uno scopo finanziario; come sarebbe la legge sul macinato, sul registro e bollo, sui redditi di ricchezza mobile, le tasse doganali ecc., le quali non possono venire proposte al Senato, prima ch'esse non siano approvate dall'altro ramo del Parlamento. Non parmi però si debba da questo principio dedurre la illazione, che se un articolo di un progetto di legge, che regoli una materia generale e non finanziaria, come questa sulla pesca, abbia per incidente e per conseguenza un aggravio finanziario ad un certo ordine di cittadini (e qui nel caso nostro è un aggravio che viene a chi vuole ottenere la licenza della pesca), resti da ciò offeso l'articolo 10 dello Statuto, in quanto riguarda l'iniziativa dell'una o dell'altra Camera.

Per queste considerazioni, ed anche perchè a questo servizio, che pure lo Stato deve rendere, è necessario che corrisponda una specie di compenso mediante una tassa, che è proposta in una misura mitissima, io pregherei la Commissione ed il Senato di voler approvare quest'articolo nella forma proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Due osservazioni io farò relativamente a quest'articolo.

Prima di tutto io sono perfettamente convinto delle ragioni addotte dal signor Ministro

per appoggiare una tassa che con questa legge si deve imporre. La tassa è necessaria, non nel senso finanziario, ma nel senso di limitare la pesca, ed io in ciò non starei tanto alla proposta del signor Ministro, ma mi associerei piuttosto alla proposta dell'onorevole Cambray-Digny.

Dopo di avere dichiarato che il mio voto sarà per la tassa maggiore che sarà proposta, io farò una domanda al signor Ministro. Tanto nel progetto del Ministero quanto in quello della Commissione si parla di chiunque eserciti la pesca *di fiume o di lago*; queste parole comprendono anche la pesca che si eserciti in quelle acque che non sono nè fiumi, nè laghi, cioè in quei canali d'irrigazione che escono dai fiumi, i quali nel Milanese son chiamati *rogghe*, e nel Bergamasco e nel Bresciano si dicono *seriole*, e che insomma si può dire cambiano nome col cambiare di provincia?

Io poi pregherei l'onorevole Ministro a dichiarare se le disposizioni di quest'articolo sono anche applicabili alle proprietà private, come io crederei fosse necessario, poichè tutti sanno come sianvi pescatori i quali non si fanno scrupolo di invadere le private proprietà, e come moltissimi contadini vadano il giovedì sera alla pesca onde procacciarsi il companatico per il venerdì ed il sabato, per cui sarebbe bene che le disposizioni di questo articolo fossero estese anche alle proprietà private.

Prego perciò il signor Ministro di favorirmi qualche spiegazione in proposito.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

In quanto alla prima delle domande dell'onorevole Senatore Sanseverino, risponderò che nel secondo comma dell'art. 2. è dichiarato che cosa s'intende per pesca dei fiumi e dei laghi, e che quindi, parlando l'articolo 3 precisamente di questa pesca, necessariamente si riferisce a quella pesca che si fa nelle acque dei fiumi, torrenti, laghi, stagni, valli e canali.

In quanto alla seconda sua domanda relativa alla pesca che taluno eserciti sopra acque di privata proprietà, parmi risponda l'articolo 26 del presente progetto di legge, il quale stabilisce che chiunque eserciti la pesca in acque di proprietà privata, ovvero soggette a diritti di pesca, senza il concorso dei rispettivi proprie-

tari, possessori e concessionari, ovvero trasgredisca le disposizioni contenute nell'articolo 6, ecc. incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a L. 250, salve le maggiori pene incorse a termini della legge penale generale.

Ora, mi sembra che questo articolo 26 soddisfaccia alle preoccupazioni dell'onorevole Senatore Sanseverino, il quale accennava a quelle invasioni che in certe giornate della settimana e in certe stagioni si fanno sulle acque di proprietà privata.

Io sarei lieto se l'una o l'altra di queste spiegazioni l'avessero soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onor. San Severino è soddisfatto delle spiegazioni del signor Ministro?

Senatore SANSEVERINO. Io ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni date, e di cui sono soddisfatto. Però, desidererei che chi esercita la pesca fosse assoggettato ad una tassa che desse il permesso di pescare in qualunque acqua, salvi i diritti di proprietà; ma questo io lo proporrò, quando verrà in discussione l'articolo che tratta tale materia.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore GADDA. Con questo articolo 3, noi veniamo a distruggere dei diritti che si esercitano di già. E ora io domando alla Commissione e all'onorevole Ministro, se hanno considerato la questione anche sotto il rapporto del Demanio dello Stato, inquantochè in me è sôrto il dubbio che alcuni di questi canoni che si esigono, abbiano realmente il carattere non solo di una tassa, ma di un vero canone che si paga al Demanio dello Stato. Infatti, in alcuni fiumi della stessa provincia dove vigevano gli eguali regolamenti sulla pesca, noi troviamo che si pagano tasse, per altri fiumi della stessa provincia non si pagano.

Ora, per avventura potrebb'essere che questa tassa che si esige per esercitare la pesca rappresenti un diritto del Demanio dello Stato, che non sia semplicemente una tassa per il corrispettivo della licenza, ma costituisca per quel fiume per il quale si paga un vero diritto demaniale.

Non so se io abbia posta ben chiaramente la questione; ma spero che la Commissione e l'onorevole Ministro vorranno studiare tale argomento anche sotto questo aspetto, perchè se si trattasse di abolire un vero diritto che ha il Demanio, la questione a mio avviso acquisite-

rebbe un'importanza maggiore e la portata di questo articolo sarebbe grandissima.

E giacchè ho la parola, aggiungerò che dicendosi in questo articolo che: *la dichiarazione deve* esser fatta al Sindaco del proprio Comune, in fatto si viene a togliere qualunque possibile esecuzione alla legge, perchè il pescatore che va lontano a pescare non potrà essere colpito, poichè dirà sempre di aver fatto la dichiarazione al suo Sindaco.

Anche sotto il rapporto della pratica efficacia della legge ci vuole qualche cosa che garantisca l'azione agli agenti pubblici per mettere il pescatore in contravvenzione quando vi fosse incorso; è per questo che a me parrebbe più opportuno di stabilire che il permesso dovesse darsi dal Sindaco del luogo, dove si esercita la pesca, perchè allora la contravvenzione più facilmente si potrà constatare. Così invece se un Aquilano viene in questa provincia ed esercita la pesca dicendo di averne chiesto il permesso al Sindaco del suo paese, quale criterio, quale controllo si avrà per dare esecuzione ai regolamenti che noi andremo a stabilire e che devono essere fatti in ciascuna provincia?

Queste brevi osservazioni ho voluto fare, perchè desidero chiarire la mia votazione, e perchè, come rilevai, evidentemente io mi accosterei piuttosto al progetto ministeriale che alle modificazioni proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Comincerò dal rispondere alla prima domanda dell'onorevole Senatore Gadda, riservandomi di trattare la questione di merito intorno alla licenza ed alla tassa dopo che fors'anche qualche altro degli onorevoli Colleghi avrà fatto nuove osservazioni.

Osservo anzitutto che questa legge, come ho avuto l'onore di dire nella Relazione, non esaurisce tutta la materia della pesca, ma lascia riservate le questioni concernenti i diritti, tanto dei privati, come del Demanio.

Nel progetto di legge originario si dichiarava all'articolo 3, che chiunque potesse pescare nelle acque del Demanio pubblico e in quelle del mare territoriale, eccettocchè in quelle parti di esso che sono soggette a diritti di pesca a favore dello Stato, dei Comuni, di altri corpi o persone morali, o di privati. Qui invece non si parla più di libertà; si lascia intatta e riservata la questione. Qui in-

vece non si attribuisce a nessuno il diritto di pescare laddove prima già non l'avesse; lo stato di diritto è per nulla immutato; solo si regola l'esercizio della pescagione, e se ne tutela la produzione.

L'obbligo della licenza che forma oggetto dell'articolo 3 è generico, tanto per colui che pesca in acque pubbliche soggette a diritto privato, come per colui che pesca in acque di libero Demanio; è una semplice misura di polizia che non accorda nè toglie a chicchessia il diritto di pescare.

Data questa spiegazione all'onorevole Gadda, se nessun altro vuol parlare in merito dell'articolo 3, mi faccio a rispondere alle osservazioni degli onorevoli preopinanti e ad esporre le ragioni per le quali la Commissione ha creduto e crede non potersi accettare la proposta del-Ministero.

L'articolo 3 contiene due ordini di disposizioni. La prima parte riguarda la pesca di acqua dolce, per la quale si prescrive che quando sia esercitata per mezzo di reti o di nasse, notate bene questa espressione perchè dovrò poi analizzarne il significato in rapporto del paragone che si volle fare della pesca colla caccia, debba essere autorizzata da speciale licenza, rilasciata annualmente dal Prefetto e per la quale si dovrà pagare una tassa.

La seconda parte riguarda la pesca di mare; e, per questo in ordine alle licenze ed alle tasse, nulla viene innovato di quanto è già stabilito dalle leggi sulla marina mercantile.

La questione cui dà luogo quest'articolo concerne soltanto la pesca di acqua dolce, per il cui esercizio il Ministero ha proposto tre condizioni di licenza annuale, la dimanda della medesima al Prefetto, il contemporaneo pagamento di una tassa.

La Commissione ha creduto di non potere accettare l'obbligo della tassa perchè non seppe trovare una ragione della medesima.

Se questa tassa si considera come tassa sui proventi di un'arte o professione, costituirebbe un'ingiusta duplicazione colla tassa sui redditi di ricchezza mobile alla quale tutti gli industriali sono egualmente soggetti.

Se invece vuolsi tenere come corrispettivo del permesso di lavorare, sarebbe affatto contraria al diritto comune, perchè fra noi tutte le arti e professioni sono libere e non vi è ragione di tassare la pesca che fra le povere in-

dustrie è la più povera, mentre il calzolaio, il sarto o qualunque altro esercente non paga a questo titolo tassa veruna.

Una tassa di esercizio per la pesca non si può nemmeno giustificare dal punto di vista pel quale simili tasse sono imposte ai locandieri, ai caffettieri e simili, le quali arti recando al Governo una maggiore spesa di sorveglianza è ragione che si faccia luogo a qualche compenso.

Ma questa legge non porta verun aggravio di spesa al Governo per la pesca che rimane nel diritto comune della sorveglianza governativa.

Nel primitivo progetto presentato alla Camera elettiva v'erano due disposizioni le quali potevano fino ad un certo punto giustificare la tassa di licenza.

Il Governo veniva autorizzato a nominare ispettori, uffiziali od agenti speciali per la sorveglianza della pesca. E la tassa si poteva almeno apparentemente giustificare sotto il punto di vista da cui l'ha considerata l'onorevole Gadda, cioè un corrispettivo della libertà accordata di pescare nelle acque demaniali libere; quantunque sarebbe stato poco giusto lo assoggettare ad eguali tasse coloro che pescano nelle acque di libero demanio e quelli che esercitano la pesca in virtù di un diritto già acquistato.

Ma nella legge come si trova ora proposta non v'ha nulla che valga a dar ragione di una tassa speciale sopra la pesca.

Passiamo all'obbligazione di ricorrere al Prefetto per la licenza.

Si dice tanto vale far dichiarazione al Sindaco come domandare la licenza al Prefetto. Ma, Signori, il caso è molto diverso. Se il Prefetto dovesse esercitare egli stesso personalmente tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle varie leggi, non basterebbe che egli avesse dieci teste, che il giorno fosse per lui composto di 240 ore; s'intende benissimo, sarà un impiegato subalterno della Prefettura il quale avrà l'incarico di concedere la licenza.

La cosa è presto detta, ma all'atto pratico le difficoltà sorgerebbero una dopo l'altra. I pescatori avrebbero a superare gravi difficoltà per arrivare fino alla Prefettura: andrebbero alla mattina e non troverebbero l'impiegato perchè non ancora giunto all'ufficio, vi passerebbe più tardi e l'impiegato sarà uscito per la cole-

zione; un'altra volta l'impiegato sarà in udienza dal suo superiore; la quarta, sarà occupato alla spedizione del corriere.

Il pescatore intanto dovrà consumare tempo e fatica, e non potrà lavorare del suo mestiere perchè ci vuole la licenza.

Non parlo dei pescatori della valle di Aosta che dovranno fare un viaggio di più settimane (a piedi ben s'intende non avendo denari da andare in carrozza) per giungere alla loro Prefettura in Torino, e nemmeno dei pescatori del lago Maggiore che dovrebbero andare a Novara. Ma gli stessi pescatori della città di Como che hanno la Prefettura nel proprio paese, dovranno sottostare a ben molte perdite di tempo e non poco disagio, per far la dimanda alla Prefettura, pagare la tassa all'ufficio di registro, tornare alla Prefettura, attendere il comodo degli impiegati e simili, e ciò tutto a scapito del lavoro ed a maggiore privazione delle miserevoli loro famiglie.

Ciò mi porta a rispondere all'argomento che si vuol dedurre dal paragone della pesca colla caccia.

La caccia è un divertimento da signori. I cacciatori sono in numero immensamente minore dei pescatori. La pesca costituisce un'industria, una professione esercitata da gente poverissima. Abbiamo migliaia di pescatori che non guadagnano una lira al giorno. Anzi il rapporto della Sotto-Commissione di Venezia, certamente competentissima in questa materia dice:

« Il guadagno medio di un semplice pescatore non arriva a centesimi 80 al giorno, e prova ne sia la poverissima vita che conducono questi esercenti.

» Ciò ha l'apparenza di una contraddizione con quanto abbiamo detto circa l'entità del prodotto della pesca, ma conviene riflettere che questo deve sopperire anche all'ingente dispendio del materiale d'esercizio, cioè, barche, vele, reti, ecc., dando così vita ad altre industrie, ma gravando altresì quella della pesca.

» Sfortunatamente, per mancanza di capitali propri, il pescatore deve procurarsi a credito questo materiale di esercizio con incredibili sacrifici, a tutto vantaggio dei sovventori, i quali d'ordinario sono quelli stessi che servono d'intermediari per la vendita del pesce sul mercato, guadagnando così un compenso del

5 per cento sul ricavato lordo e detenendo la garanzia delle date sovvenzioni. »

Avrei ancora a citare altri rapporti delle altre Sotto-Commissioni; e tutti concorrono nell'indicare quanto sia meschino il guadagno del pescatore.

Ma v'ha di più; la licenza proposta in quell'articolo non tende a colpire il divertimento della pesca, e si applica soltanto a chi esercita il mestiere del pescatore. Chi pesca per puro divertimento non fa uso di reti o nasse, ma adopera la lenza ed altri ordigni meno faticosi; la legge secondo la proposta ministeriale applica la tassa solamente alla pesca delle reti o nasse ed è in perfetta contraddizione col concetto di volere tassare la pesca per analogia della caccia.

Nella caccia in sostanza, la regola generale è il divertimento, se qualcuno l'esercita per mestiere è una eccezione; nella pesca invece la regola generale è l'industria, l'eccezione è il divertimento, quindi non v'ha conformità di ragione di tassare l'una perchè l'altra è tassata.

Non ammettiamo nemmeno l'obbligo di domandare la licenza, perchè evidentemente non so, come tutti i giorni si possa dire che siamo in governo liberale, che vogliamo libertà di commercio e di industria, e per andare a sottoporre al vincolo di una licenza il più povero dei mestieri esercitato da una numerosa classe di minuto popolo.

L'Italia ha bisogno di lavoro, e vogliamo che la gente vada dal Prefetto a chiedere la facoltà di lavorare. Sarebbe evidente contraddizione col principio politico che informa la nostra esistenza.

Sta bene che per la polizia della pesca sia desiderabile che l'autorità conosca chi esercita la pesca; la Commissione ha soddisfatto a questa esigenza nel modo possibilmente meno oneroso per i pescatori, cioè col proporre l'obbligo di una dichiarazione nell'ufficio del Sindaco.

L'onorevole Senatore Gadda dice che questa dichiarazione non basta perchè il pescatore il più delle volte va a pescare fuori del proprio Comune, dove non si potrebbe sapere se egli abbia soddisfatto all'obbligo della notificazione.

Ma per questa legge si devono fare dei regolamenti i quali prescriveranno che i Sindaci tengano la matricola dei pescatori, che debban

loro dare una ricevuta la quale giustifichi l'adempiimento della legge; che i Sindaci debbono o mensilmente o anche a periodi più brevi mandare una nota al Prefetto il quale ne terrà poi esatto registro.

A tutto questo si può provvedere in linea regolamentaria; ma per ciò conseguire, non è necessario fare spendere tempo e denaro a tanti poverissimi cittadini che spesso stentano il pane della famiglia.

L'onorevole Digny ha anche ricordato che fu presentato alla Camera dei Deputati un progetto il quale conteneva delle tasse più elevate che non nel progetto attuale. È verissimo; ma bisogna vedere qual viso la Camera fece a quelle tasse. La Camera discusse la legge in Comitato; la discussione fu lunga e matura: la Giunta che ne venne nominata, ha poi presentato un assai diligente rapporto concludendo per l'assoluta soppressione dell'articolo 5 che corrispondeva letteralmente all'articolo 3 della edizione presentata al Senato.

Pertanto il precedente accennato dall'onorevole Digny dà ragione alla nostra Commissione.

E qui viene in acconcio di rispondere alle spiegazioni che il signor Ministro si è creduto in debito di fornire in punto alla possibile incompatibilità derivante dall'articolo 10 dello Statuto fondamentale del Regno.

Per dire la verità io aveva pensato a questa difficoltà, ma non voleva valermene nella discussione per due motivi: 1. perchè è un argomento per se stesso molto delicato; 2. perchè io credo che vi sia motivo di respingere la tassa per vizio intrinseco del suo principio e non volevo si potesse dire che il Senato non avesse accettato la tassa dei pescatori unicamente per uno scrupolo costituzionale.

Io, ripeto, avrei amato che non si fosse prodotto quest'argomento, ma poichè fu portato sul tappeto, io credo di dover fare osservare che in materia di principii non è la quantità ma la qualità cui devesi por mente. La tassa è sempre tassa, tanto che sia limitata ad una lira come quando è di un milione.

Quando si imponga ai cittadini di pagare una tassa, voi imponete loro di pagare un tributo, poichè non potete chiamarlo altrimenti; ora l'art. 10 dello Statuto è chiaro: esso dispone che le proposte di leggi portanti imposizioni o tributi devono essere presentate prima alla

Camera elettiva. E dalla pratica parlamentare consta che il Senato non approva mai una tassa finchè non sia approvata dall'altro ramo del Parlamento.

I rispettabili miei colleghi più anziani di me in questo recinto potranno attestare che tale fu sempre la condotta tenuta dal nostro Parlamento. Io rammento anzi che quando ebbi l'onore di far parte della Commissione del Senato che esaminò la legge sul Registro nel 1861 e ne fu valente Relatore il compianto Senatore Arnulfo, la Commissione medesima fece molte modificazioni a quella legge, e credette anche di dover molto mutare in alcune parti le tariffe. Le sue proposte furono approvate dal Senato.

Ma la Camera dei Deputati, cui tornò il progetto di legge, mentre accoglieva con plauso i molti miglioramenti introdotti dal Senato nel testo della legge, ristabilì tutte le cifre da essa già deliberate nella tariffa.

Ripeto ancora, io non volevo entrare in quest'argomento, ma l'onorevole Ministro mi vi ha tratto.

Io non soggiungerò nemmeno che anche la tassa di 5 lire sarebbe eccessiva: guardiamo le tasse vigenti per la pesca marittima. Si porta spesso l'esempio della Francia: in Francia la pesca marittima delle coste è libera ed esente da ogni tassa.

Da noi la pesca delle coste è colpita del diritto di licenza dalla tassa di lire 2 e centesimi 50; e se sono miserabili i pescatori di mare, lo sono maggiormente i pescatori di acqua dolce, e non si potrebbe loro applicare una tassa che in molti casi sarebbe più elevata di quella che si paga per la pesca marittima.

Si diceva che la tassa avesse per scopo di garantire l'esecuzione della legge, a me pare che si ottenga l'effetto contrario.

Se un pescatore deve andare dal Sindaco a fare la dichiarazione, ci va; ma se deve pagare una tassa e deve fare un viaggio di due o tre giorni per munirsi di una licenza, cerca tutti i mezzi di sottrarsene, e quindi si avrà una quantità di pescatori i quali non saranno registrati e potranno sfuggire alla pubblica sorveglianza.

Questo l'abbiamo veduto nell'inchiesta fatta per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, la quale ha constatato che una quantità di pescatori marittimi non sono regi-

strati. In alcuni compartimenti, sopra cento pescatori non ne erano iscritti che venti.

La Commissione d'inchiesta ha francamente dichiarato che la causa di tanta inesattezza dei pubblici registri, era il vincolo delle tasse.

Il signor Ministro ha voluto anche dedurre argomento dall'articolo 29 come fu modificato dalla Commissione.

Nell'articolo 29 il progetto ministeriale partendo dalla necessità della licenza diceva che nei casi di recidiva si potesse sospendere la licenza anche per un anno; invece la Commissione precisamente memore di aver proposto la soppressione della licenza ha convertito questa soppressione della licenza nella sospensione dell'esercizio, pena questa prevista dal Codice penale che ammette per le industrie la sospensione, ed il Codice penale spiega che nel caso di sospensione dell'esercizio di un'industria o di un'arte, questa sospensione non possa avere una durata maggiore di tre mesi, per cui l'articolo 29 come è proposto dalla Commissione, è perfettamente correlativo all'articolo 3 come fu da noi emendato e si contempera al diritto comune del Codice penale...

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. . . Soggiungo ancora che la Commissione avendo ridotto a minimi termini l'obbligazione dell'articolo 3, l'ha estesa ad ogni genere di pesca, ed anche la Commissione ministeriale era d'avviso che si dovesse domandare la licenza indistintamente per qualunque modo di pescagione; il Ministro non ha creduto di seguirla in quest'avviso forse per non creare aggravii a chi esercita la pesca soltanto rade volte ed in esigua quantità. Ma siccome nel nostro sistema l'aggravio diverrebbe minimo, e sappiamo che vi hanno altri generi di pesca oltre le reti e le nasse, che danno luogo a prese considerevoli e vengono abitualmente esercitati da persone agiate, crediamo conveniente di estendere a tutti l'obbligo della dichiarazione.

Parmi di avere risposto a tutte le obiezioni che si produssero contro la modificazione da noi introdotta nell'articolo 3.

Se avessi dimenticato qualche cosa prego di ricordarmela. Per parte mia quindi e per parte della Commissione, non posso a meno di affermare che noi concordiamo nel voto espresso dalla Giunta nell'altro ramo del Parlamento, persistiamo nella nostra formula dell'articolo 3 ten-

dente ad escludere l'obbligo della licenza e del pagamento di una tassa per l'esercizio dell'arte della pesca di acqua dolce.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non voglio trattenere il Senato lungamente su questa questione; vi sono però due punti sui quali si è fermato principalmente l'onorevole Relatore, ed ai quali mi è assolutamente impossibile di non dare una brevissima risposta.

In primo luogo egli si è esteso per dimostrare la gran differenza che c'è dalla dichiarazione alla licenza concessa dal Prefetto, e ci ha fatto un quadro del tempo che perderebbero i pescatori a doversi mettere in rapporto diretto col Prefetto per avere questa licenza.

Io non posso fare a meno di non meravigliarmi che un uomo così pratico delle Amministrazioni pubbliche ci abbia addotti simili argomenti.

Tutti sanno che le licenze del Prefetto si danno poi dai suoi dipendenti, e si daranno nelle località dove stanno i pescatori. Anche per la caccia sono le Prefetture che danno i permessi; eppure questi permessi, queste licenze si ritirano dalle Delegazioni e dai Sindaci stessi; sicchè io non veggio nessuna difficoltà che perchè le licenze le quali emanano dal Prefetto, siano poi ritirate dai pescatori al capoluogo del Comune, o al più prossimo Ufficio di sicurezza pubblica, e via via, dove si trovano. Quindi questa perdita di tempo assolutamente non c'è. La stessa perdita di tempo ci sarebbe per la dichiarazione. Ci sarebbe la domanda da fare al Sindaco, il quale dovrebbe rilasciare la ricevuta. Molto probabilmente non tutti i pescatori vedrebbero personalmente il Sindaco per fare la dichiarazione. Si andrebbe all'Ufficio municipale a fare la dichiarazione e ritirare la ricevuta; sarà una licenza invece di una dichiarazione, o una dichiarazione invece di una licenza, che si otterranno con gli stessi mezzi, con la stessa facilità; e mi pare francamente che, se la questione si riducesse a questo, non ci sarebbe luogo a discutere. Ma la questione sta nella tassa. Dice l'onorevole Relatore: si decanta la libertà, e poi si vuole mettere delle difficoltà perfino alla pesca.

Qui bisogna parlar chiaro. Che cosa si fa con questa legge? Perchè la si fa? Io credo la si faccia per tutelare la riproduzione della

specie: è l'interesse pubblico che ci porta a fare questa legge.

Or bene, l'onorevole Relatore non potrà disconoscere che una tenuissima tassa all'esercizio di questa industria sarà sempre un modo molto efficace per mettere l'autorità in misura d'invigilare l'esercizio e di tutelare la riproduzione della specie.

Egli aggiunge ancora: « ma volete paragonare la caccia con la pesca? Voi dite che la tassa la si deve porre anche alla pesca, perchè vi è sulla caccia; ma la pesca non ha nulla che fare colla caccia, perchè la prima è un'industria, e la seconda un divertimento. »

Ora, io mi permetterò di non ammettere questa argomentazione.

Potrei citare molte località dove la caccia è una vera e propria industria: località che sono speciali, come del resto sono speciali molte località dove si esercita la pesca. Sarà sui fiumi e sui gran laghi che si eserciterà l'industria della pesca; ma anche la caccia si esercita come industria, massime nei luoghi paludosi, i quali, io credo, tengano in Italia un'estensione ragguardevolissima al punto che sonvi in molti luoghi popolazioni intere che in certi mesi dell'anno si può dire vivono dell'industria della caccia.

Ora, a codesti non si fa pagare la licenza di caccia con una tassa molto maggiore di quella che si propone sulla pesca?

Io confesso che mi persuado sempre più dell'analogia che vi è fra queste due professioni, e faccio avvertire che gli argomenti che adduceva l'onorevole Relatore, per dire che non si deve mettere una tassa sopra la pesca, si potrebbero addurre parola per parola, se si trattasse di combattere un articolo di legge che imponesse la tassa sopra la licenza di caccia. Io per questo motivo non mi estenderò: avrei molte cose da dire, ma non voglio più a lungo intrattenere il Senato. Dichiaro che voterò volentierissime l'articolo quale l'ha proposto il Ministero e che non voterò quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. L'onorevole Relatore si appoggiava vivamente sopra l'articolo 10 dello Statuto, quasicchè fosse interdetto al Senato di fare una deliberazione la quale portasse una tassa, prima che abbia deliberato allo stesso

riguardo la Camera elettiva. Senza volerci addentrare in una questione costituzionale così grave, io credo che il Senato si farà facilmente capace che l'articolo 10 dello Statuto, prescrive che debbono essere proposte anzi tutto alla Camera elettiva, le leggi d'imposizione di tributi, cioè quelle leggi che hanno per iscopo principale l'imposizione di un tributo.

Ma se sopra ogni legge la quale importi l'obbligo di qualche pagamento, fosse interdetto al Senato di prendere qualsiasi deliberazione prima che siasene occupata la Camera dei Deputati, parmi ne potrebbero nascere gravissime complicazioni. Credo non sia necessario di entrare in maggiori particolari sopra questo argomento. Solo mi sembra, almeno a mio avviso, evidente che corra gran differenza fra una legge che abbia per diretto scopo l'introduzione di un tributo, e una legge la quale ordini, per iscopi speciali, un qualche aggravio sopra un'industria, sopra un atto qualsiasi.

La Commissione è partita da un principio generoso e liberale. Essa crede che nella libertà di cui godiamo, tanto per le istituzioni politiche quanto per l'esercizio delle industrie, sia ripugnante a questi principii il sancire, debba essere impetrata una licenza per esercitare un'industria la più naturale che si possa immaginare, qual è quella della pesca. In vero, nella legge allorquando si scrive una parola così precisa come quella di licenza, si presuppone la facoltà di diniegarla, e a me questo farebbe grandissimo senso. Del resto, visto anche le cose dette dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, mi sembra che sarebbe facile risolvere il problema, se si togliesse quello che vi sarebbe di troppo aspro nella possibilità di un rifiuto conservando una qualche efficace ingerenza nella semplice dichiarazione al Sindaco, proposta dalla Giunta.

Se si vuole stabilire una tassa, allora vedrei la ragione per cui si debba imporre l'obbligo della licenza a chi vuole intraprendere l'esercizio di una industria quand'anche così primitiva; ma qualora non si miri ad ottenere questo scopo, cioè il pagamento di una tassa, non vedo proprio quale necessità abbia la dichiarazione da farsi da colui che vuole attendere alla pesca.

Secondo me adunque, v'ha questa alternativa: o di accettare la semplice dichiarazione che si faccia in modo facile, ovvero cancellare

articolo e lasciare che le cose stiano nelle condizioni generali.

Anche in quest'ultimo caso però vi sarebbe sempre un dubbio che gioverebbe rilevare o chiarire.

Dicendosi nell'articolo: *chiunque esercita la pesca*, o si intende, chiunque faccia della pesca la sua professione abituale, e allora entriamo in quel ginepraio di questioni che rendono difficilissima l'applicazione di siffatte leggi: oppure si vuole colpire chiunque faccia un atto di pesca e allora si verrebbe a cadere nell'eccesso contrario. Mi sembra adunque essere sommamente necessario ed opportuno l'impiego di una parola la quale chiarisca bene il concetto.

E per verità; avvenendo che un ragazzo escito di casa getti la lenza in fiume, od in lago, lo si vorrà forse tradurre in giudizio come contravventore alla legge? E d'altra parte vorrete esonerare dall'osservanza di questa legge, e nel presupposto di una tassa, anche dalle tasse, tutti coloro che per proprio sollazzo attendessero di frequente alla pesca? Alle parole « *chiunque esercita la pesca* » bisognerebbe, secondo me, sostituire le altre « *chiunque vorrà esercitare*, ecc. » perchè si verrebbe a colpire l'individuo che dichiarando di volere esercitare, non un atto solo di pesca, ma parecchi e farne in seguito quel maggiore o minor uso che è nelle sue abitudini o nella sua convenienza, si distingue da chi, per semplice accidente, fa atto di pesca.

Queste sono le osservazioni che mi sono permesso di presentare al Senato, delle quali egli nella sua saviezza farà quel conto che crederà più conveniente.

PRESIDENTE. Ella non fa dunque nessuna proposta?

Senatore FERRARIS. In verità bisognerebbe sapere se l'onorevole Ministro accetta anzitutto di commutare la licenza in una semplice dichiarazione, e se questa dichiarazione si debba fare all'Ufficio municipale o avanti altra autorità provinciale o circondariale e con quali effetti.

Quando queste cose fossero dichiarate dal signor Ministro e si riducesse la questione semplicemente a quella della tassa e a quella locuzione che mi sembrerebbe dubbia, allora soltanto potrebbe esser il caso di presentare un emendamento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io credo che fra gli onorevoli Senatori Digny e Ferraris sia minor concordia d'idee di quello che l'onorevole Senatore Ferraris suppone; imperciocchè l'onorevole Senatore Digny ha preso la parola appunto per contrastare e combattere la modificazione immaginata dalla onorevole Commissione, la quale alla licenza proposta dal Ministero vuole sostituire la semplice dichiarazione.

Ciò premesso debbo dichiarare, che in questa materia mi dispiace di dovere contrastare con l'onorevole Commissione nominata dal Senato, per riferire intorno a questo progetto di legge; perchè se non è mai piacevole nè facile l'oppormi all'autorevole opinione di una Commissione composta di dotti uomini, nella presente circostanza poi è anche più dispiacevole per me, se considero con che frasi singolarmente benevoli verso il Ministero esordisce la sapiente ed accurata Relazione.

Sarebbe quindi in me il desiderio di aderire, come faccio alla più parte delle sue proposte, così anche alla presente modificazione dell'art. 3.

Alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Giovanola, ha in gran parte risposto l'onorevole Senatore Digny; io vorrei solo aggiungere che se i nostri laghi, i nostri corsi d'acque sono ridotti quasi sterili e privi di abitatori per cagione dell'abuso della pesca, lo si deve in parte alla mancanza della sorveglianza della pubblica autorità; ma questa sorveglianza non si esercita senza spesa.

Che questa sorveglianza debba esercitarsi oltre che nasce da sè medesimo e dalla disposizione della legge, è indicato anche dall'articolo 21 del progetto di legge.

L'onorevole Senatore Giovanola diceva: ma come, non volete voi esentare quelli che esercitano la pesca per professione a fine di lucro per sostentare la vita, e non volete colpire della tassa quelli che l'esercitano per diletto?

Quando il Ministero mise quelle parole *reti o nasse* ebbe certamente in mira di esentare chi va a pescare coll'amo; ma più che colui il quale getta l'amo nelle acque per diletto ebbe in mira il pescatore veramente miserabile che più particolarmente in tempo di turbide e di piene, e ognuno ne può vedere di tali lungo il Tevere,

cerca non tanto procacciarsi un guadagno, quanto un mezzo diretto di alimentazione.

E poichè accennai alla analogia che è fra la caccia e la pesca, mi si permetta qui osservare, che è stata nella legge esentata da tasse quella piccola caccia la quale si esercita con una canna intinta nel vischio per prendere la cingallegra e la capinera.

L'onorevole Relatore poi mi apponeva di avere meno opportunamente citato l'art. 29 del progetto di legge per mostrare la necessità della licenza. Malgrado le sue osservazioni io penso ancora che fossi nel vero.

È detto nell'articolo 29, e, ripeto, non nel progetto ministeriale, ma in quello della Commissione, che la recidiva sarà punita con la sospensione dell'esercizio. L'onorevole Relatore diceva: queste sospensioni dell'esercizio sono le conseguenze di tutte le leggi penali in quanto stabiliscono delle contravvenzioni. Mi permetta l'onorevole Senatore di dirgli che in tutte le leggi penali ed amministrative, sospensione d'esercizio non si intende mai se non nel caso in cui l'esercizio sia subordinato ad una licenza. Si potrà, per esempio, sospendere dall'esercizio un oste od un esercente caffettiere perchè quest'esercizio sono sottoposti ad una concessione, ma non mai si potrà sospendere dall'esercizio di un'arte, o di una professione interamente libera, come per esempio il fabbro, il calzolaio ecc.

Inquanto poi alla quistione costituzionale, non è meraviglia che venga in campo anche in questa legge; i grandi principii investono anche i minimi atti della vita politica. L'onorevole Senatore Ferraris osservava che non si può intendere troppo largamente l'articolo 10 perchè altrimenti ne verrebbe un incaglio grandissimo all'opera legislativa; e quasi mai una legge potrebbe venire all'iniziativa del Senato.

L'onorevole Senatore Ferraris osservava l'articolo 10 riguardare solamente le leggi che hanno per scopo principale e diretto l'imposizione di tributi; e colla autorevole sua voce confermava quel che io aveva avuto l'onore di dire; cioè che l'articolo 10 dello Statuto, il quale può essere invocato a proposito, per esempio di una legge di bollo e registro, di macinato, di ricchezza mobile e via dicendo, non si può applicare anche a quelle leggi in cui le disposizioni relative ad un tributo siano una parte veramente accessoria.

L'onorevole Senatore Giovanola, per andare in un altro avviso, riferiva l'articolo 10 dello Statuto ne' termini, in cui è scritto; e parafrasando poi quell'articolo 10 diceva, che ogni legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera dei Deputati, ma non già ogni legge portante imposizioni di tributi; che se dicesse così si potrebbe più facilmente interpretare l'articolo a significare che una legge generale, anche quand'abbia una sola disposizione finanziaria non potesse venire presentata al Senato.

Del resto poi egli ha citato un esempio il quale non solo porterebbe alla conseguenza che una legge quando tocchi alle Finanze debba essere prima presentata alla Camera dei Deputati, ma porterebbe la conseguenza che mai il Senato, trattandosi di una legge di imposta che venga a lui dopo essere stata approvata dalla Camera dei Deputati, potesse modificarla nella parte finanziaria.

Difatti egli ha detto che alle leggi sulla tassa degli affari, cioè di bollo e registro, il Senato fece importanti e savie modificazioni, che la Camera le accolse quasi tutte, a riserva di quelle riforme, che riguardavano la tariffa, le quali senza distinzione erano state dalla Camera dei Deputati messe in *non cale*. Ma parmi che l'interpretazione dell'articolo 10 dello Statuto portata a questo punto, diminuirebbe grandemente il valore legislativo di questo congresso. E piacemi ricordare che la legge del 14 luglio 1864 per i redditi di ricchezza mobile, materia tributaria se alcuna è, fu approvata dalla Camera, colle gravi modificazioni introdotte dal Senato.

In quanto a ciò che riguarda la difficoltà di soddisfare all'obbligo di domandare la licenza ha già risposto l'onorevole Senatore Digny. Tutte le opposte difficoltà, e la necessità di andare al capoluogo della Provincia non si verificano; basterà sempre far capo al proprio Sindaco per la domanda e per ottenere la licenza.

L'onorevole Relatore della Commissione, per combattere la tassa argomentava sul *maximum* della mia proposta alle 5 lire. Lasci ora a me che per raccomandarla, argomenti a mia volta dalla parte opposta, cioè sul *minimum* della tassa medesima. Non ragioniamo sulle 5 lire, ragioniamo sui 50 centesimi. Ora, per quanto meschino sia il provento che chi esercita l'industria della pesca può ricavare dall'industria

stessa, la tassa di 50 centesimi per un anno non può dirsi, per certo, sproporzionata, e non si troverà senza dubbio nessuno in Italia il quale eserciti un mestiere il quale non gli permetta di pagare una tassa annuale di 50 centesimi.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Senatore Ferraris, ho già risposto da principio nella parte che riguarda la dichiarazione e la licenza; e rispetto alle ultime sue considerazioni dirò che alle specialità, alle particolarità per l'esecuzione della legge, provvederanno appunto i regolamenti che sono citati nell'art. 3. Quanto al dubbio se debba riguardarsi esercente, chi per avventura tenti un giorno solo la sorte della pesca, mi pare che il dubbio sia rimosso dalle parole stesse che sono usate nella legge. Vi si dice: *chi esercita*; ora la parola *esercitare* significa appunto un atto direi quasi costante, una pratica della vita.

Per queste considerazioni io pregherei la Commissione a voler concedere che sia posto in luogo del suo articolo 3, quello che già era proposto dal Ministero. Ma se essa non lo consentisse, sarei obbligato a pregare il Senato di volere in via di emendamento premettere nei suoi voti l'articolo proposto dal Ministero a quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro se mantiene la tassa nei limiti, non minore di 50 centesimi, nè maggiore di L. 5.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sì, Signore.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Quando io ho domandato la parola l'onorevole signor Ministro non aveva ancora risposto all'obbiezione dell'onorevole collega Ferraris, nonostante io crederei di aggiungere pochissime osservazioni:

Adottando la redazione dell'articolo 3 del Ministero non corriamo nel pericolo accennato dall'onorevole Senatore Ferraris, perchè l'articolo stesso esclude la pesca colla lenza da lui accennata, la quale dà un prodotto piccolissimo; questa pesca appunto non è compresa nella categoria perchè non può portare che un danno minimo alla specie del pesce.

Chiunque può prendere uno spillo, attaccarlo ad una canna, metterci un poco di mollica di pane bagnato ed introdurlo nell'acque per tentare di prendere un pesce; ma questa non è

la vera pesca. A me pare che, adottando la redazione dell'articolo ministeriale noi non corriamo il pericolo che temeva l'onorevole preopinante. Quando si tratta di reti, di nasse, allora si che si verifica l'azione di pescare e nella legge questa specie di pesca per *mezzo di reti* o di *nasse* è espressamente indicata; ma non può considerarsi un divertimento, direi così, eventuale, il gettare le reti nell'acqua.

Giacchè ho la parola, vorrei fare un'aggiunta all'articolo del Ministero. Non mi accontenta completamente l'articolo che egli ha citato, anzi osservo che, se uno ha la proprietà della caccia come hanno molti proprietari, non basta che egli dia il permesso, ci vuole anche il permesso di cacciare, ci vuole una licenza per la quale si paga una tassa. Ora, poichè non è applicato alla pesca il diritto di proprietà, così vorrei che fosse aggiunto che: chiunque esercita la pesca nei fiumi o nei laghi, siano questi di pubblica o di privata proprietà, debba avere la licenza per poter pescare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sanseverino a formulare la sua proposta e ad inviarla al banco della Presidenza.

Senatore GIOVANOLA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore.* Mi rincresce che nella mia prima risposta non abbia avuto la fortuna di farmi comprendere dall'onorevole Digny e dal signor Ministro.

L'onorevole Digny mi fa dire che i pescatori dovessero presentarsi personalmente al Prefetto. Io dissi, ad un impiegato incaricato di questo servizio, che potrebbe essere un impiegato d'infima classe, ma anche quello essendo sempre un impiegato governativo, ha diritto ai suoi comodi, ed ha altri doveri per i quali non può essere sempre a disposizione dei pescatori.

Egli accennava con benevolenza alla esperienza ch'io posso avere del meccanismo dei pubblici uffici.

Rispondo che precisamente quell'esperienza mi insegna le difficoltà che s'incontrano nell'accedere ai pubblici uffici, difficoltà che se esiste per noi, che siamo costituiti in una posizione anche ragguardevole, cresce a centinaia di gradi per la povera gente, la quale pur troppo tante volte si fa correre inutilmente prima di poter conseguire quello di cui abbisogna.

Ma non è necessario andare direttamente

alla Prefettura; la licenza si potrà dare per mezzo del Sindaco. Allora si crea un lavoro di corrispondenza ed il tempo si perde ugualmente, giacchè bisogna che l'interessato vada dal Sindaco, il Sindaco scriva al Prefetto, e questi mandi la licenza, e intanto vi sarebbe un ritardo di 15 o 20 giorni nei quali resta sospeso il lavoro del pescatore e priva di sussistenza la sua famiglia.

Il signor Ministro poi mi ha fatto dire che in tutte le contravvenzioni ne viene di conseguenza la sospensione della licenza.

Io non ho mai parlato di sospensione della licenza, io mi sono appoggiato all'articolo 41. del Codice penale. Nel lib. I. tit. 1. capo IV. del Codice penale si parla delle pene accessorie, che la legge pronuncia in aggiunta alle pene affittive o pecuniarie o principali secondo i vari reati, e dopo d'aver parlato della sospensione da una carica od impiego, dice: « La pena della sospensione da una determinata professione, negoziazione od arte consiste ne vietare al condannato l'esercizio di quella professione, negoziazione od arte pel tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. »

Vede dunque il signor Ministro che non è soltanto per le industrie od arti soggette a licenza speciale, ma è per tutte le industrie in generale che il Codice ammette la pronuncia della sospensione dall'esercizio, la ammette non solo per gli albergatori, ma per i calzolai, i falegnami, e tutti coloro che esercitano liberamente la loro industria senza bisogno di una licenza dell'autorità.

Quindi non influisce per niente la soppressione dell'obbligo della licenza, sopra la disposizione dell'articolo 29 nella formola proposta dalla Commissione.

Si è ripetuto ancora che la tassa è necessaria per proteggere la riproduzione del pesce.

Che siano necessarie norme di polizia per fare rispettare il fregolo, per non lasciare pescare con mezzi contrari alla conservazione della specie, sta; ma che la tassa ci possa influire, questo non può essere.

Tanto si può recar danno alla riproduzione del pesce da chi paga, come da chi non paga la tassa.

Si è pur nuovamente ricorso al paragone della caccia.

Prima di tutto io non ho mai negato che la

caccia possa essere un'industria: io ho detto chiaro e netto che nella via ordinaria la caccia è un divertimento, ed in via eccezionale è talvolta un'industria, mentre per la pesca si verifica precisamente l'opposto.

Osservo poi che quanto alla tassa per la caccia noi ci siamo abituati da lungo tempo, mentre per la pesca d'acqua dolce sarebbe la creazione di un nuovo tributo che non è mai esistito; per cui mi permotta l'onorevole Senatore Ferraris che, con tutto il rispetto che io sento per la sua dottrina legale, io ripeta che ciò facendosi al presente dal Senato, si offenderebbe molto probabilmente l'articolo 10 dello Statuto.

Non posso però lasciar passare sotto silenzio quanto ha soggiunto lo stesso onorevole Ferraris, e ripetuto il signor Ministro, che questa tassa rappresenterebbe un servizio. Ma che servizio, santo Dio?

Se questa legge fosse formulata come quella presentata all'altra Camera si potrebbe ancora dire che lo Stato intraprenderà delle spese per la custodia della pesca; ma in questa legge non vi è nessun articolo che autorizzi il Governo a far spese o crear nuovi impieghi. La sorveglianza sulla pesca si farà cogli agenti ordinari dell'Amministrazione, i quali, come già curano l'esecuzione delle altre leggi, faranno pure con pari zelo eseguire anche questa.

L'articolo citato del signor Ministro, che è correlativo al nostro articolo 21, dice:

« La sorveglianza della pesca di fiume e di lago e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati nei limiti di ciascuna Provincia ai Carabinieri Reali, agli Agenti forestali, alle Guardie doganali, ai Sorveglianti delle opere idrauliche e ad ogni altro Agente giurato della forza pubblica sotto la direzione del Prefetto. »

Quindi lo Stato non deve incontrare alcuna spesa speciale per la difesa della pesca.

Quanto poi all'ordine della votazione è naturale che dal momento che l'onorevole Ministro non accetta il nostro articolo, si debba porre ai voti la proposta ministeriale, considerandola come un emendamento a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato sa che la presente discussione ha luogo sul progetto della Commissione. Il signor Ministro insiste nella proposta ministeriale e questa sarà posta ai voti come emendamento a quella della Commissione;

quindi si vedrà se il Senato appoggia l'aggiunta del Senatore Sanseverino.

Pongo ai voti l'articolo 3 proposto dal Ministero che suona così:

« Art. 3. Chiunque esercita la pesca di fiume o di lago per mezzo di reti o di nasse, dovrà essere munito di una speciale licenza, da rinnovarsi ogni anno, che verrà rilasciata dal Prefetto, verso il pagamento di una tassa da stabilirsi dai Regolamenti, secondo i diversi generi di pesca, in una cifra non minore di 50 centesimi, nè maggiore di lire 5.

» Il provento di queste tasse è devoluto all'E-rario.

» Nulla è innovato alle leggi sulla marina mercantile rispetto alle licenze pei pescatori di mare ed alle relative tasse. »

Chi approva quest'articolo del Ministero, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo 3 del Ministero, non è approvato.)

PRESIDENTE. Ora rileggo l'articolo 3 proposto dalla Commissione.

« Art. 3. Chiunque esercita la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al Sindaco del proprio Comune nei termini e modi prescritti dai Regolamenti.

» Nulla è innovato alle leggi sulla marina mercantile rispetto alle licenze pei pescatori di mare. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Ora ha la parola l'onorevole Senatore Sanseverino, che proponeva un'aggiunta.

Senatore SANSEVERINO. L'aggiunta da me proposta si riferiva al senso dell'articolo 3 presentato dal Ministero; essendo questo stato respinto, non ha più ragione di essere nemmeno la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Senatore Sanseverino ritirato la sua proposta, si passerà all'art. 4. Ne do lettura.

« Art. 4. La pesca è soggetta a discipline dirette a conservare la specie dei pesci e degli altri animali acquatici ed a proteggerne la moltiplicazione. Saranno a questo fine stabilite dai Regolamenti le opportune prescrizioni e proibizioni relative ai luoghi, tempi, modi ed istrumenti di pesca, al porto ed al commercio degli istrumenti e dei prodotti della pesca ed al regime delle acque.

» Per quanto riguarda la pesca di mare, i

Regolamenti determineranno, secondo le condizioni dei luoghi, i limiti di distanza della spiaggia o di profondità di acque, entro i quali debbono essere osservati. »

(Approvato.)

« Art. 5. È vietata la pesca alla foce dei fiumi e dei canali e in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua, in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce. Saranno circoscritti nei regolamenti il tempo e lo spazio del divieto. »

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. La disposizione di questo articolo è diretta a proteggere la conservazione di quelle specie di pesci che fanno emigrazioni periodiche dall'acqua dolce all'acqua di mare; e siccome di solito questi pesci si affollano nei passi stretti (come le foci), in epoche determinate, in quei luoghi appunto, è dove più facilmente possono venir presi in gran quantità.

Ma nello stesso modo che in una certa parte dell'anno, questi pesci discendono verso il mare, vi è poi un periodo nel quale rimontano dal mare nei fiumi, e da questi nei laghi; per conseguenza la foce non è più rappresentata dallo sbocco del fiume in mare, ma dallo sbocco del fiume o del canale nel lago. Io credo quindi che si dovrebbe dire: *l'imbocco e la foce dei fiumi e dei canali*, perchè l'effetto voluto da questo articolo ci fosse sì da una parte che dall'altra, cioè tanto quando i pesci si affollano alla foce per passare dai fiumi nel mare, come quando si affollano per passare dai fiumi o dai canali nei laghi.

PRESIDENTE. Vuole avere la bontà di far pervenire al banco della Presidenza la sua proposta?

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Mi pare che il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Casati, sia pienamente soddisfatto dai termini medesimi con i quali è concepito l'articolo.

L'articolo infatti dice:

« È vietata la pesca alla foce dei fiumi e dei canali e in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua, in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce. »

Ora, queste parole comprendono tutte le

eventualità per le quali sia impedito il libero passaggio dei pesci.

Inoltre l'articolo soggiunge che « saranno circoscritti nei regolamenti il tempo e lo spazio del divieto. »

Cosicchè se vi saranno dei punti nei quali la pescagione possa sembrare nociva, il Regolamento l'indicherà e così provvederà all'uopo.

Mi sembra che queste ragioni possano essere sufficienti a far rinunziare l'onorevole Casati alla sua aggiunta.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io citerò un esempio in cui l'articolo non potrebbe applicarsi.

È vero che si dice, è vietata la pesca *in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua*; ma quest'espressione *bacino di acqua* dà l'idea d'un lago o di laguna, ma non potrà esser mai un fiume.

Or dunque, ad esempio, il Ticino o l'Adda che escono da laghi, sono in comunicazione con canali che mettono al Po, e l'imbocco del canale si trova nel fiume e non in un bacino d'acqua, come indicherebbe l'espressione contenuta nell'articolo di cui si tratta. Quindi, secondo la proposta, all'imbocco di questi canali sembrerebbe essere permessa la pesca di questi pesci. Non mi parrebbe poi che si dovesse aspettare a rimediare col regolamento, ma che senza rimettere a quello il completamento di questa disposizione, lo si possa fare fin d'ora col mio emendamento.

PRESIDENTE. Favorisca mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

L'onorevole Senatore Casati propone questo emendamento all'articolo 5:

« È vietata la pesca *all'imbocco* ed alla foce dei fiumi e dei canali ed in quelle parti degli estuarii ed in ogni altro bacino d'acqua, in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce.

» Saranno circoscritti nei regolamenti il tempo e lo spazio del divieto. »

L'emendamento consiste in queste parole: è vietata la pesca *all'imbocco* ed alla foce dei fiumi, dei canali, ecc.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La Commissione lo accetta?

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La Commis-

sione, quantunque non lo creda necessario, non ha nessuna difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Faccio analoga dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo emendato nel seguente modo:

« Art. 5. È vietata la pesca all'imbocco ed alla foce dei fiumi e dei canali e in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua, in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce. Saranno circoscritti nei regolamenti il tempo e lo spazio del divieto. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. Sono in generale vietati la pesca, il porto e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alla maturità che sarà indicata dai Regolamenti.

» È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ad altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai Regolamenti.

» Questi Regolamenti determineranno le stagioni nelle quali debba essere vietato l'uso di quelle reti e di quegli altri strumenti di pesca che possano danneggiare le uova, il fregolo, ovvero pescare individui immaturi delle specie atte all'alimentazione. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. La mia osservazione si limita alla parola *vallicoltura*, la quale probabilmente significa la piscicoltura in quella specie di stagni vicini al mare che in alcune parti d'Italia si chiamano valli. Ma la piscicoltura può esercitarsi in tanti altri bacini che non si chiamino valli. D'altronde, questa parola *valle* non è conosciuta in tutte le parti d'Italia. Mi parrebbe quindi che sarebbe meglio sostituire alla parola *vallicoltura* la parola *piscicoltura*. E poi vi è ancora un'altra ragione. La parola *vallicoltura* precede la parola *ostricoltura*.

Ora, nel modo stesso che *ostricoltura* si interpreta arte di propagare le ostriche, ne ver-

rebbe di conseguenza che *vallicoltura* dovrebbe significare arte di propagare le valli.

Per queste ragioni io proporrei, ripeto, che, invece della parola *vallicoltura*, si dicesse *piscicoltura*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

La *vallicoltura* veramente si riferisce a quegli stabilimenti di cui il principale, il più noto in Italia è quello di Comacchio, dal quale l'illustre Coste; che è mancato da poco ai vivi, ha cavato esempi che gli valsero per introdurre in Francia i lodati sistemi per la fecondazione artificiale delle acque di quel paese. In quelle valli fa d'uopo permettere la pescagione del pesce novello e delle uova per la fecondazione.

Mi pare che l'onorevole Casati, il quale vorrebbe accennato espressamente in quest'articolo alla *piscicoltura*, possa considerarla compresa nelle parole *altri allevamenti artificiali*, che seguono quelle di *vallicoltura* ed *ostricoltura*.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Casati nelle sue modificazioni?

Senatore CASATI. Insisterei per queste ragioni; perchè mettere *piscicoltura* invece di *vallicoltura* non toglie nulla al merito dello stabilimento di Comacchio, soltanto estende, senza alcun dubbio, questa facoltà a tutti gli altri stabilimenti che si potrebbero fondare in altre parti del Regno. E poi, come già dissi, mi pare che la parola *vallicoltura* voglia dire in lingua *coltivare le valli* o, se si voglia, *i valli*; e siccome *piscicoltura* significa mezzo di propagare i pesci, *vallicoltura* parrebbe dire: mezzo di propagare le valli.

È per ciò che io proporrei di cambiare questa parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Quanto all'esattezza dell'espressione mi pare che non stia l'eccezione fatta dall'onorevole Senatore Casati perchè si usa dire coltivare il grano, come coltivare il campo, dunque si può tanto coltivare le valli quanto gli animali che nella valle allignano.

Veramente la legge ha avuto in vista, la valle di Comacchio accennata dal signor Ministro e forse più ancora le valli della laguna

veneta i cui prodotti superano il milione e che impiegano più migliaia di persone alle cui famiglie somministrano il pane quotidiano.

La parola *vallicoltura* deriva non già da valle, ma da vallo che vuol dire luogo recinto o circondato da steccato o da altra simile chiusura.

Dovrebbe quindi tenersi siccome parola corretta. Però la Commissione non ha difficoltà di accettare la parola *piscicoltura*, tanto più che per quanto riguarda la pesca sia per scopo scientifico, sia per esca, sia per semina, è poi subordinata ancora alle restrizioni che si stabiliranno nei regolamenti; e la Sotto Commissione di Venezia che conosce molto bene queste cose ha dato dei savi suggerimenti in proposito, poichè il raccolto del pesce per semina si fa attualmente in modo assai difettoso e va in massima parte perduto; essendo molto delicato esso muore prima di essere utilizzato; per cui occorre che questa facoltà sia in avvenire meglio regolata.

Ripeto che la Commissione non rifiuta la proposta del signor Senatore Casati, ma non la crede necessaria.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Dacchè la Commissione ammette la proposta dell'onorevole Casati, io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Senatore Casati è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se si accetta di sostituire la parola *piscicoltura*, forse bisogna modificare in altra parte questo alinea, perchè esso dice: « È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ad altri allevamenti artificiali. » Già osservava l'onorevole Relatore della Commissione, a schiarimento di ciò che io accennava, *vallicoltura* voler significare pescagione che si esercita per mezzo di *vallo* inteso nel senso latino. Dopo quella parola soggiungesi nell'alinea « alla *ostricoltura* » che è un altro modo particolare di allevamento di quel mollusco; infine si accenna « ad altri allevamenti artificiali », colle

quali parole vuolsi alludere ai mezzi ed ai sistemi di allevare e coltivare il pesce e non già allo scopo di questo allevamento.

Se questo è, quando invece si dicesse « alla piscicoltura e alla ostricoltura, ed altri allevamenti artificiali » ci sarebbe una più perfetta correlazione fra le due specificazioni e la generica espressione allevamento artificiale. Quindi perchè non s'introduca un'idea nuova e perchè la disposizione è abbastanza chiara e comprensiva anche nel modo in cui si trova redatta, io pregherei il Senato di votare l'articolo come era proposto dal Ministero ed era parso buono anche alla Commissione. Quando prendesse altro partito, bisognerebbe ad ogni modo mettere in armonia tutte le parti dell'articolo.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. A me sembra che nella proposta fatta dall'onor. Senatore Casati, non vi sia alcuna contraddizione, perchè altra cosa è la piscicoltura e altra cosa è l'ostricoltura, e così quegli altri allevamenti di crostacei, molluschi e altri animali acquatici consimili; dunque trovo che è una cosa diversa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo colle modificazioni che vorrebbe introdurre l'onor. Senatore Casati.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Siccome l'onorevole signor Ministro ha suggerito al Senato di non ammettere la modificazione, prego il signor Presidente di porre ai voti la modificazione da sè.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. La Commissione aveva accettata la mia modificazione.....

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Accettata, no.

Senatore CASATI... ma tuttavia dacchè essa ritirò la sua accettazione, io non voglio insistere. Desidero solo dimostrare come quella modificazione non fosse affatto in contraddizione colle parole *ed altri allevamenti artificiali*. Parlandosi in alcuni articoli ed anche in questo di altri animali acquatici, si ha evidentemente di mira la coltura di qualunque animale che viva nell'acqua.

Ora, ad esempio, tutti sanno, che i gamberi

furono da alcuni anni soggetti ad una malattia epidemica, per cui le razze sono quasi estinte. Quindi, se taluno si dedicasse alla coltura del gambero farebbe cosa non compresa nelle disposizioni di questa legge. Credo di non aver bisogno di altre spiegazioni speciali per essere compreso.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. L'onorev. preopinante mi ha accusato di una contraddizione; io non l'ammetto.

Io ho detto di non rifiutare l'aggiunta ma non crederla necessaria. Credo invece più conveniente che sia accettato l'articolo quale fu proposto dal Ministero ed accolto dalla Commissione, ed io per parte mia voterò in tale conformità.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 6. Sono in generale vietati la pesca, il porto e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alla maturità che sarà indicata dai Regolamenti.

» È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ad altri allevamenti artificiali ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai Regolamenti.

» Questi Regolamenti determineranno le stagioni nelle quali debba essere vietato l'uso di quelle reti e di quegli altri istrumenti di pesca che possano danneggiare le uova, il fregolo, ovvero pescare individui immaturi delle specie atte all'alimentazione. »

(Approvato.)

« Art. 7. I Regolamenti determineranno, se ed in qual maniera le disposizioni relative al porto e al commercio dei prodotti della pesca, debbano applicarsi ai prodotti provenienti da acque di proprietà privata, dal mare libero o dall'estero. »

(Approvato.)

« Art. 8. È vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, storpire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

» È pure vietata la raccolta del pesce e dei suddetti animali così storditi od uccisi. »

(Approvato.)

« Art. 9. È vietato collocare attraverso le acque, pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

» Per le opere che a scopo industriale od agricolo si volesse praticare attraverso i corsi d'acqua, si dovrà riportare la licenza del Prefetto o del Capitano del porto, secondo che si tratti di acque dolci o marine, i quali, udite rispettivamente la Deputazione provinciale o la Giunta compartimentale indicata dall'articolo 19, potranno prescrivere che vi sieno costruite adatte aperture o scale pel passaggio dei pesci.

» Le chiuse già stabilite si dovranno notificare nel termine prefisso dai Regolamenti. Il Prefetto od il Capitano del porto rispettivamente, faranno riconoscere senza spesa delle parti, se sia possibile di praticarvi le suddette aperture senza pregiudizio dell'interesse industriale od agricolo, e potranno ordinarne l'applicazione, udita la Deputazione provinciale o la Giunta compartimentale secondo che si tratti di acque dolci o marine.

» Contro le decisioni del Prefetto e del Capitano del porto potrà presentarsi ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

(Approvato.)

« Art. 10. È vietato il versare o lasciare defluire nelle acque residui di manifatture o altre materie, che, per la loro natura e quantità, possano recare nocimento alla vita degli animali acquatici od all'esercizio della pesca; e l'eseguire nelle acque medesime operazioni industriali od agrarie che possano avere gli stessi effetti.

» Il Capitano del porto ed il Prefetto, udite rispettivamente le Giunte compartimentali o le Deputazioni provinciali, secondo che si tratti di acque marine o dolci, potranno accordarne il permesso, quando interessi prevalenti dell'agricoltura e dell'industria lo richiedano; ma dovranno prescrivere le cautele più acconcie ad attenuare l'azione dannosa delle materie versate o lasciate defluire.

» Gli stabilimenti di analoga natura già esistenti dovranno notificarsi nei termini prescritti dai Regolamenti e saranno sottoposti per quanto è possibile alle suddette cautele.

» Contro le decisioni del Prefetto o del Capitano del porto potranno le parti interessate ricorrere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Desidererei che in quest'articolo ed al penultimo capoverso si sostituisse alle parole « dovranno notificarsi » queste altre « dovranno essere notificati. »

PRESIDENTE. Accetta il Ministro questa modificazione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. E la Commissione accetta pure?

Senatore GIOVANOLA, *Relatore.* Io credo che il dire « dovranno notificarsi » a vece di « dovranno essere notificati » non sia errore di grammatica; ad ogni modo siccome la variazione non cambia il senso, la Commissione non ha difficoltà di aderire a questa modificazione dell'onorevole Senatore Amari.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 11. È vietato di estirpare le erbe acquatiche e di alterare il fondo delle acque dolci. Gli spurghi necessari per l'agricoltura o per l'igiene, si dovranno praticare nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti. Per le costruzioni da eseguirsi nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, restano ferme le disposizioni della legge sulle opere pubbliche. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In questo articolo 11, come nei precedenti, senza dubbio la Commissione ha completato il concetto della legge, ne ha meglio ordinate, ne ha migliorate le disposizioni; però io debbo sottoporre alla Commissione medesima una considerazione rispetto alla parte ultima di questo articolo, alla quale parmi doversi fare un'aggiunta.

La Commissione in quest'articolo ha opportunamente considerato ed indicato come debbano regolarsi gli spurghi necessari per l'agricoltura e per l'igiene, ed ha pure considerato le costruzioni da eseguirsi nell'alveo dei fiumi e dei torrenti.

Però credo che al fine di questa legge sia insufficiente, anzi contrasti la legge sulle opere pubbliche, quando non ci si aggiunga una parola, una piccola cosa; altrimenti avverrà che, se per le costruzioni da eseguirsi nell'alveo dei fiumi e dei torrenti debbono senz'altro osservarsi le disposizioni delle leggi sulle opere pubbliche, siccome queste non hanno, almeno credo, alcun provvedimento per ciò che è necessario alla conservazione del pesce, e per la defluizione sua, non si raggiungerebbe il fine che nel progetto si vuole.

Questo mira ad impedire che attraverso le acque possano collocarsi pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire il passaggio del pesce. Ora si deve impedire che ciò avvenga anche per causa di costruzione di molini, o di altro edificio qualunque. Per modo che io credo di non andar contro al concetto della Commissione anzi d'integrarlo, se propongo di aggiungere alla fine dell'art. 10, le parole *salve le disposizioni dell'art. 9 della presente legge*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'aggiunta?

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Mi rincresce di non poter accettare la proposta dell'onorevole Ministro. Noi non possiamo aver di mira soltanto l'interesse della pesca. Il legislatore deve conciliare tutti gli interessi. Quando il governo dà la facoltà ad un appaltatore di costruire degli argini, dei ponti e anche delle correzioni di fiumi o di torrenti, egli soddisfa ad interessi, ben più elevati che non sia quello della pesca. Lo scopo per cui la Commissione ha creduto necessario di fare l'aggiunta relativa alle opere pubbliche fu precisamente per prevenire il pericolo che quando un impresario dà mano ai lavori per la costruzione di un ponte o di un argine, non vada l'agente forestale a dirgli: alto là, non potete continuare, siete in contravvenzione alla legge della pesca. Come vede il signor Ministro abbiamo qui un ordine d'interesse così elevato, così diverso che non è lecito di sacrificare per favorire la pesca. E io facendo tesoro di quella esperienza che taluno degli onorevoli preopinanti ha voluto attribuirmi, posso dire che ho veduto un appaltatore il quale dovendo costruire un ponte sopra un torrente di montagna, stava escavando la rupe per ammanire i materiali, e fu soggetto di ripetute molestie dagli agenti forestali che

lo pretendevano in contravvenzione alla legge boschiva.

La tendenza che hanno gli agenti di certe amministrazioni a creare delle contravvenzioni, potrebbe in questo caso incagliare interessi non solo più importanti ma anche di somma urgenza, come la difesa d'intieri territori, di popolosi abitati, minacciati nelle loro esistenza; io non vorrei che per causa della pesca tali lavori venissero neppure di un giorno ritardati.

Per questo noi crediamo necessario di esprimere incondizionatamente nella legge che quando il governo il quale naturalmente è l'arbitro, e il diligente apprezzatore di tutte le utilità sociali, ha ordinato o permesso una costruzione, non ci sia nessun agente il quale possa disturbare l'appaltatore o il concessionario nell'esecuzione dell'opera stessa.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Nel proporre quella piccola aggiunta all'articolo 11, al quale del resto ho creduto mio dovere associarmi con parole di lode, non avrei mai creduto che si potesse attribuirmi l'intenzione che per considerazione degli interessi della pesca, io volessi porre impedimento od impaccio all'esecuzione di opere pubbliche; o quanto meno armare di un'indiscreta autorità e facoltà un agente qualunque che tenesse luogo all'agente forestale, cui alludeva l'onorevole Relatore della Commissione.

Quanto all'articolo 9 io intendeva, citandone il principio, riferirmi al principio generale al quale esso s'informa, ed a tutte le sue disposizioni.

Ora, nell'articolo 9 vi è un paragrafo il quale riguarda le opere già stabilite per scopi industriali o agricoli, e si provvede che in considerazione dell'interesse della pesca, si possa, quando si reputa conveniente, praticare delle aperture in queste chiuse, allo scopo cui mira questa legge.

Ora, che cosa vi sarà d'irragionevole, è pericoloso, e che cosa vi sarà di non consentaneo a questa legge se si dichiara che per le opere che sono da costruirsi nei fiumi si pratici quel principio stesso che si è già stabilito di applicare alle opere già costruite?

E dirò di più; se qualcheuno sottilizzando

volesse fare delle eccezioni, potrebbe trovare che l'articolo 9 ha un effetto retroattivo.

Ma se io propongo che quella che alla Commissione par buona nell'articolo 9 rispetto alle opere già stabilite ne' fiumi per scopi industriali od agricoli, sia una disposizione della quale si debba tener conto pure quando si tratti di opere nuove da costruire, io veramente non intendo come l'onorevole Relatore della Commissione possa farsi oppositore. Se egli ha fatto opposizione, mi permetta di ritenere che egli l'abbia fatta solo perchè alle mie parole ha dato una portata superiore a quella che realmente avevano; spiegata la cosa così, spero che la Commissione consentirà a quest'aggiunta la quale non ha altro significato che quello che ho accennato, in relazione dell'articolo 9. Se, contro la mia aspettazione, la Commissione non credesse conveniente di annuire alla aggiunta da me proposta, allora mi permetterò di rivolgere al Senato la preghiera di accoglierla, a malgrado della Commissione, sperando una sorte migliore di quella che è toccata all'articolo 3.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Io non ho menomamente disconosciuto le liberali e provvide disposizioni dell'onorevole Ministro, nè mai ho pensato che egli voglia pregiudicare o recare qualsiasi imbarazzo colla sua aggiunta alla costruzione delle nuove opere pubbliche. Ho detto semplicemente che mi pareva troppo preoccupato della pesca e non abbastanza di molti altri interessi più importanti e più urgenti che non siano quelli di questa industria.

Esso vuole applicare qui il principio espresso nell'art. 9.

L'art. 9 contiene due ordini di disposizioni; uno riguarda il collocamento attraverso le acque di oggetti che possono impedire il passaggio del pesce; l'altro stabilisce che per le opere che a scopo industriale od agricolo si volesse praticare attraverso i corsi di acqua, si dovrà riportare la licenza del Prefetto che provvede, sentita la Deputazione provinciale. Le opere già esistenti si devono notificare. Il Prefetto farà riconoscere, senza costo di spesa delle parti, se si possono praticare le aperture destinate al passaggio dei pesci senza pregiudicare lo scopo per cui le chiuse sono costrutte.

Qui non vedo veramente la connessione di queste disposizioni coll'articolo 11. Io mi faccio il caso d'un impresario che ha dal Governo il mandato di andare a costruire un argine, o di scavare un braccio dal Po, o di chiuderlo; io non voglio che chiunque sia inviato dal Governo per provvedere anche istantaneamente al regime di un fiume, debba prima perdere il tempo per procurarsi la licenza del Prefetto in ordine alla pesca, il quale Prefetto deve prima consultarsi colla Deputazione provinciale, che non si trova neppure costantemente a sua disposizione.

Questa è una tutela eccessiva; noi vogliamo tutelare la pesca dove può avere un interesse prevalente, ma dove vi è un interesse prevalente della difesa del territorio come nella costruzione degli argini o per il movimento commerciale come nella costruzione di un ponte, non ci sembra conveniente che l'azione del Governo debba soffermarsi innanzi alla protezione che si vuole accordata ai pesci per mezzo del Prefetto o della Deputazione provinciale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Chiedo venia al Senato, ma desidererei aggiungere qualche altra considerazione. L'esempio addotto dall'onorevole Senatore Giovanola, non sta contro la proposta che io aveva l'onore di fare.

Egli accennava ad opere che in certe circostanze possono essere urgenti e non ammettere dilazioni, come sarebbe la costruzione di un argine nel Po.

Ma nell'art. 9 si dice: « È vietato collocare attraverso le acque, pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. »

Ma la costruzione di un ponte, di un argine, come può mai impedire del tutto il passaggio del pesce?

Pertanto alle opere a cui egli ha accennato, e che diceva non dover essere menomamente influenzate da una legge di pesca, non si tocca punto coll'aggiunta che io propongo di fare all'articolo medesimo; un argine, un ponte, un'altra costruzione consimile, possono essere uno di quelli ostacoli assoluti che l'articolo 9 vuole rimuovere?

Perciò mi permetta il Senato di tener ferma

la mia proposta, che consiste nell'aggiungere all'art. 11 queste semplici parole: « Salvo le disposizioni dell'art. 9 della presente legge. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo e lo metto ai voti, salvo poi a votare sulla proposta del signor Ministro.

« Art. 11. È vietato di estirpare le erbe acquatiche e di alterare il fondo delle acque dolci. Gli spurghi necessari per l'agricoltura o per l'igiene, si dovranno praticare nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti. Per le costruzioni da eseguirsi nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, restano ferme le disposizioni della legge sulle opere pubbliche. »

Chi approva l'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'onorevole Ministro propone che dopo le parole: *restano ferme le disposizioni della legge sulle opere pubbliche*, si aggiungano le seguenti: *e salve le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge*.

Chi approva quest'aggiunta, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 12. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e quelle dei Titoli III, IV e V, sono in tutto od in parte applicabili a quelle acque di proprietà privata che i Regolamenti designeranno e delimiteranno, in quanto sia necessario, per la conservazione e moltiplicazione delle specie nelle acque pubbliche. »

(Approvato.)

« Art. 13. Saranno determinate dai Regolamenti le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca o di certe pesche rispetto alle tonnare, alle mugginare ed agli stabilimenti d'allevamento e di coltura dei pesci e degli altri viventi delle acque. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Siccome il signor Ministro aveva fatto rilevare l'importanza di prendere in speciale considerazione la *vallicoltura*, ed il Senato ha approvato l'articolo come la Commissione l'aveva redatto, io credo che per la medesima ragione dovrebbe farsene un cenno anche in questo articolo 13. Così, là dove si dice che: *saranno determinate dai regolamenti le distanze e le norme che i terzi debbono osservare nell'esercizio della pesca o di certe pesche rispetto alle tonnare ecc.*, propongo si

aggiungano le parole « *e le valli salse* » le quali servono per la coltivazione delle anguille.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Mi pare che ciò non sarebbe necessario; siamo sempre nel medesimo giro di parole. Quando la legge dice *stabilimenti d'allevamento e di coltura dei pesci e degli altri viventi delle acque*, mi pare che abbracci tutte le valli sì di acqua salsa che dolce, in cui si faccia l'allevamento del pesce e degli altri animali acquatici, e che sia abbastanza provveduto colle disposizioni di questo articolo. Non vedo la necessità di quest'aggiunta, come non vedo ragione di oppormi inquantochè non cambia la sostanza della disposizione della legge stessa.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io non faccio opposizione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. A me pare che sia evidente la necessità, perchè si è già parlato specialmente di *vallicoltura*; se non se ne fosse fatto parola, io crederei che potesse esservi compresa; ma siccome si specificano le tonnare e le mugginare, per la stessa ragione mi pare che si dovrebbero specificare le valli per la coltivazione delle anguille, affinchè si possano prescrivere in questo regolamento la distanza e quelle altre norme che servono a tutelare questa pesca.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta proposta dal Senatore Beretta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 13, come sta nel progetto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti la proposta del Senatore Beretta che consiste nell'aggiungere dopo le parole *alle tonnare, alle mugginare*, le parole *alle valli salse*.

Chi approva questa aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rileggerò l'articolo coll'aggiunta testè approvata.

« Art. 13. Saranno determinate dai Regolamenti le distanze e le altre norme che i terzi

debbano osservare nell'esercizio della pesca o di certe pesche rispetto alle tonnare, alle muginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento e di coltura dei pesci e degli altri viventi delle acque. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 14. Saranno stabilite dai Regolamenti le prescrizioni di polizia, necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e delle proprietà nell'esercizio della pesca. »

(Approvato.)

## TITOLO SECONDO

### *Disposizioni sulla pesca del corallo.*

« Art. 15. È abolita la tassa speciale sulla pesca del corallo, stabilita dalla prima parte dell'articolo 142 del Codice della marina mercantile. »

(Approvato.)

« Art. 16. Le discipline sui modi e i tempi della pesca del corallo saranno stabilite in appositi Regolamenti. »

(Approvato.)

« Art. 17. Il primo occupante di un banco di corallo nelle acque dello Stato avrà il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine della stagione di pesca.

» A coloro però che avranno scoperto banchi di corallo nelle acque dello Stato, sarà gratuitamente accordata la concessione della relativa spiaggia o tratto di mare territoriale pel numero d'anni che sarà determinato dal Decreto di concessione. »

(Approvato.)

## TITOLO TERZO

### *Dell'amministrazione e della sorveglianza della pesca.*

« Art. 18. I Regolamenti per l'esecuzione della presente legge saranno compilati per cura del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e sottoposti alle deliberazioni dei Consigli provinciali per la parte che riguarda il territorio delle rispettive provincie. Il Ministro statuirà sopra gli avvisi dei Consigli provin-

ciali, e dopo udito il parere del Consiglio di Stato, renderà esecutori i singoli Regolamenti con Decreto Reale.

» Nello stesso modo si procederà per le successive modificazioni dei Regolamenti medesimi. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io avrei desiderato che per questi Regolamenti venisse sentito anche il Ministro dei Lavori Pubblici, in quantochè questi Regolamenti devono essere coordinati ai Regolamenti di navigazione, principalmente sui fiumi, perchè la navigazione sui fiumi può essere grandemente disturbata dai Regolamenti sulla pesca, e senza che io entri in dettagli, evidentemente ciascuno può immaginarsi come i Regolamenti sulla pesca possano alterare e offendere la navigazione.

A me pare quindi che oltre al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dovrebbe essere sentito anche il Ministro dei Lavori Pubblici, o almeno il Consiglio superiore del Ministero dei Lavori Pubblici dovrebbe rivedere questi Regolamenti, perchè diversamente si correrebbe rischio di fare opera che contrasti altre disposizioni regolamentarie.

Desidererei vivamente su quest'argomento qualche spiegazione, diversamente mi riservo di fare una proposta concreta.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La Commissione non può che applaudire alla proposta dell'onorevole Senatore Gadda, la quale entra nell'ordine delle idee che le furono guida all'esame di questa legge.

Effettivamente c'è un interesse assai importante, che potrebbe essere pregiudicato quando i regolamenti per la pesca non fossero esaminati anche dal punto di vista, sia della libertà della navigazione, come della tutela delle opere pubbliche; ond'è che la Commissione accetta ben volentieri l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Gadda nell'articolo 18.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'aggiunta che proporrebbe l'onorevole Senatore Gadda?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pregò l'onorevole Senatore Gadda a formulare la sua proposta.

Senatore GADDA. Dopo le parole: « I Regolamenti per l'esecuzione della presente legge, saranno compilati per cura del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, » aggiungerei: « d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici. »

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Veramente non parmi che collocata in quel luogo la sua aggiunta, sarebbe tanto efficace, quanto se venisse introdotta più avanti. Altro è formare il regolamento, altro poi decretarlo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Potrebbe accadere che sopra un regolamento concertato fra i due Ministri, un Consiglio provinciale facesse delle osservazioni ed istanze, le quali sembrerebbero convenienti al Ministero che sarà per rendere il regolamento esecutivo e non si ravvisassero tali dall'altro.

Io invece, seguendo l'idea lodevolissima dell'onorevole Gadda, direi: « Il Ministro statuirà sopra gli avvisi dei Consigli provinciali, e dopo udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole Relatore dell'applicazione opportunamente fatta della mia proposta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta la proposta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi affretto a dichiarare che, non solo non mi oppongo, ma accetto l'aggiunta proposta dall'onorevole Gadda e formulata dall'onorevole Relatore.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Mi permetta il Senato, e principalmente l'onorevole Commissione, che io sottometta loro qualche breve osservazione intorno alla forma generale di quest'articolo 18.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio compila i Regolamenti, che pur sono molti e diversi, e poi, con inversione di gerarchia li sottopone alle deliberazioni dei Consigli provinciali. Ed in seguito, mentre che fa quest'atto da subordinato a superiore, ne fa un altro da

superiore ad inferiore, poichè statuisce sugli avvisi dei Consigli provinciali medesimi.

Capisco il pensiero che ha suggerita questa compilazione; il pensiero forse è giusto, ma richiamo l'attenzione della Commissione sulla forma poco consentanea al resto della nostra legislazione: e giovandomi dell'aggiunta proposta dall'onorevole Gadda, pregherei, se il signor Ministro e la Commissione non si oppongono, che l'articolo fosse rimandato alla Commissione medesima, unicamente per riformarne la compilazione.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. A me pare che l'onorevole Senatore Scialoja abbia voluto dare alla dizione di quest'articolo 18 un'estensione che veramente non ha.

L'articolo dice che i regolamenti saranno compilati per cura del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ora darò qualche spiegazione al Senato sullo scopo di questa disposizione.

Nella Commissione governativa e più ancora nel Comitato della Camera (se non erro), anzi nella Relazione della Giunta si era detto che questi regolamenti dovessero essere formati dai Consigli provinciali; che laddove si trattasse di bacini di acqua appartenenti a diverse Province, si nominasse una Commissione mista dei vari Consigli e quindi il regolamento deliberato dal Consiglio fosse poi sottoposto al Ministero per la sua approvazione.

L'articolo proposto dal Ministero non dichiara veramente chi debba fare il regolamento. Esso prescrive che: « La Giunta centrale consultiva per la pesca darà il suo parere sui regolamenti per l'applicazione della presente legge. »

Poi dice: « Intorno agli stessi Regolamenti ed alle loro successive modificazioni dovrà essere domandato il voto dei Consigli Provinciali per quanto riflette la pesca d'acqua dolce, e quello delle Giunte compartimentali, per quanto riflette la pesca di mare. » Ma veramente la proposta ministeriale non determina chi debba formulare i regolamenti.

Noi abbiamo reputato che il procedimento di incaricare i Consigli provinciali di compilare questi Regolamenti fosse troppo lungo, in quanto che è raro che i bacini idraulici corrispondano alle circoscrizioni amministrative e sarebbero

frequenti i casi di doversi concertare fra le diverse Provincie il che porterebbe lungo ritardo e molta complicazione. E poi ancora poteva succedere che in un Regolamento già deliberato dal Consiglio provinciale, il Ministero, meno al fatto delle speciali condizioni dei luoghi, vi introducesse delle modificazioni, incompatibili colle medesime, sopra le quali non sarebbe più sentito il voto del Consiglio.

Ora, per prevenire questi inconvenienti si è creduto fosse meglio lasciare al Ministero la scelta delle persone che abbiano a compilare i Regolamenti. Quando il Ministro li avrà trovati convenienti nelle considerazioni d'interesse generale, li manderà ai Consigli provinciali affinchè deliberino in proposito a seconda delle esigenze delle circostanze locali.

I voti dei consigli sarebbero poi rassegnati al Ministro cui spetterebbe ancora il giudizio per la loro approvazione.

Da questo procedimento sembra alla Commissione che non derivi offesa all'ordine gerarchico, perchè nulla vi è di sconveniente che il Ministro, come usa tuttodì, faccia compilare un regolamento per le Congregazioni di carità per le opere pie, per i municipii ecc. e poi lo proponga alle deliberazioni delle rispettive rappresentanze locali.

Non vedrei quindi necessità di modificare l'articolo nel senso proposto dall'onorevole preopinante.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. L'onorevole Giovanola nell'espone il concetto dell'articolo 18 ha evitato quella espressione che mi ha colpito leggendolo.

Egli ha detto che sul progetto de' regolamenti si dimanderà il parere del Consiglio provinciale. E sta bene, io ammetto l'idea: quello che non mi pare che sia veramente consentaneo all'ordine dell'autorità amministrativa, si è che il Ministero faccia compilare i regolamenti e poi li sottoponga alla deliberazione dei Consigli provinciali. Io non mi oppongo, lo ripeto, all'idea, mi pare peraltro che dovrebbe esserne modificata la forma.

Leggo l'articolo come è concepito:

« I regolamenti per l'esecuzione della presente legge saranno compilati per cura del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

e sottoposti alle deliberazioni dei Consigli provinciali. »

Certamente quando si dice: *per cura del Ministro*, s'intende che il Ministro non iscrive materialmente egli stesso. Il Ministro fa sotto la sua autorità compilare i regolamenti e poi li sottopone alle deliberazioni de' Consigli locali. Questa è l'espressione che io avrei desiderato fosse emendata da parte della Commissione, ed emendata nel senso stesso delle parole usate dall'onorevole Giovanola il quale ha detto che su questi regolamenti sarà sentito l'avviso dei Consigli provinciali; se pur si reputa conveniente che la proposta de' regolamenti speciali parta dal centro.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Se potesse soddisfare alla delicatezza del sentire dell'onorevole Scialoja di sostituire alla parola *sottoposti* la parola *proposti* sarei lieto del suo gradimento.

Non ho nessuna predilezione piuttosto per l'una che per l'altra parola, pregherei anzi l'onorevole Scialoja, maestro in questa come in molte altre cose, di proporre una formola più corretta. So che la parola *deliberazione* è quella di cui fa ordinario uso la legge comunale e provinciale, e che amministrativamente parlando quando si dice *sottoporre alla deliberazione* si intende anche *sentire il parere*.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi è grato che l'onorevole Senatore Scialoja abbia fatto qualche osservazione intorno all'articolo 18, perchè così ha dato occasione all'onorevole Senatore Giovanola di dare alcuni schiarimenti intorno a quest'articolo, il quale, amministrativamente parlando, per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha una grande importanza.

Io dirò come aveva inteso l'articolo; è siccome il modo con cui io l'aveva inteso, non corrisponde pienamente alle spiegazioni date dall'onorevole Relatore, non sarebbe forse inopportuno che la Commissione volesse esaminarlo nuovamente e riferirne in un'altra seduta affinchè io vedessi se mi convenga o no accettarlo.

Leggendo quest'articolo 18, io non aveva ricevuto alcuna cattiva impressione da questa

parola « sottoposto » perchè questo articolo io lo intendeva in altro senso.

La legge nell'articolo 3 ed in altri articoli dice che l'esercizio della pesca deve essere governato da regolamenti. Io supponeva che quest'articolo volesse dire che il Ministero dovesse compilare il regolamento che dovesse poi servire di tipo all'esercizio di queste varie pesche, come appunto il Ministero dell'Interno o delle Finanze, ed anche quello stesso di cui ho l'onore di essere il capo, fanno dei regolamenti che pongono i lineamenti generali, i quali pur sono modificati a seconda delle circostanze e delle necessità locali.

Io quindi riteneva che anche per la pesca dovesse fare il Ministero il progetto di regolamento; che poi lo mandasse ai Consigli provinciali, perchè essi che conoscono i bisogni locali, vi introducessero le speciali disposizioni occorrenti per le esigenze dei luoghi.

In questo senso le cose procederebbero regolarissimamente; cioè il Ministero proporrebbe il tipo del regolamento informato ai principii generali che la legge si propone; quindi lo manderebbe ai Consigli provinciali per le aggiunte o modificazioni suggerite dai bisogni locali; dopo ciò il regolamento verrebbe sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; in questa guisa sarebbe eliminato quanto ci poteva essere di inconveniente nella parola « sottoposto » rilevata dall'onorevole Senatore Scialoja, e l'articolo costituzionalmente e amministrativamente ortodosso, potrebbe essere approvato.

Ma se poi l'intelligenza da darsi all'art. 18 dev'essere diversa da quel che io ho accennato, se si deve intendere che il Ministero debba preparare i singoli regolamenti, che poi debbano essere sottoposti ai rispettivi Consigli provinciali, allora si cade nell'inconveniente osservato dall'onor. Senatore Scialoja.

Inoltre se nella Capitale del Regno si dovesse compilare il regolamento che occorre, per es., alla provincia di Catanzaro o a quella di Ferrara o di altra provincia qualunque, sarebbe dato al Ministero un incarico, che da lui non si potrebbe convenientemente adempire; sarebbe uno di quei casi in cui si statuerebbe per legge un accentramento il quale potrebbe essere citato per esempio dell'abuso del sistema.

Quindi se l'articolo 18 va inteso nel senso che io accennavo, nel qual senso si eviterebbe anche quell'inconveniente a cui alludeva l'onorevole Senatore Scialoja, io l'accetto. Se poi deve intendersi in un altro senso, il quale mi sarebbe stato rivelato soltanto in questa discussione in seguito alla mozione dell'onorevole Senatore Scialoja, io non potrei accettarlo e quindi dovrei raccomandare che ne sia rimesso ad un altro giorno la discussione e il voto.

PRESIDENTE. Il Relatore accetta il rinvio?

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Poichè l'ora è tarda, trovo anch'io conveniente che l'articolo sia rinviato, non tanto per la difficoltà sollevata dall'onorevole Scialoja, quanto perchè c'intendiamo poco coll'onorevole Ministro. Io lo prego intanto a por mente all'articolo com'è formulato nella proposta ministeriale, il quale certamente aveva un concetto molto diverso da quello ch'egli ha testè espresso.

Per la qual cosa sarà bene che ci concertiamo insieme per convenire sopra una formula che soddisfi allo scopo che tutti ci preoccupa, di rendere cioè la legge il meno difettosa che sia possibile.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho chiesto la parola solamente per dire che nel muovere quell'osservazione non avevo punto in mente di far rivivere l'art. 19 del mio progetto.

Io annuiva alla proposta che aveva fatta la Commissione, intendendola nel senso che ho avuto l'onore di esporre; se il senso è diverso, parmi naturale, che io non possa, così com'è formulata, accettarla.

Del resto, spero che domani ci sarà facile di venire in perfetto accordo tanto sugli intenti, quanto nella forma in cui devono venire espressi.

PRESIDENTE. L'articolo 18 verrà quindi rinviato alla Commissione, onde, d'accordo coll'onorevole Ministro, ne presenti domani una nuova redazione.

Domani si terrà seduta pubblica alle 2 pel seguito della discussione del progetto di legge sulla pesca.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).